



Verificazione periodica

La **verificazione periodica** è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro **messa in servizio**, secondo la **periodicità** definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di **riparazione** per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Sono soggetti alla verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Quando va richiesta la verificazione periodica?

Le imprese che utilizzano strumenti metrici nelle transazioni commerciali devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura nei seguenti casi:

- entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di validità della verifica precedente;
- entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione degli strumenti che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

La verificazione periodica va inoltre effettuata entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali.

Le modalità di verifica sono descritte nel [Decreto 21 aprile 2017, n. 93](#).

A chi va richiesta la verifica degli strumenti?

La verificazione periodica degli strumenti di misura va richiesta a uno degli **Organismi di verifica** privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065. L'elenco degli Organismi è consultabile nel sito www.metrologialeale.unioncamere.it

Come faccio a sapere quando scade uno strumento?

Ogni tipologia di strumento ha una propria periodicità di verificazione, e l'**etichetta autoadesiva di colore verde** applicata nello strumento ricorda il mese e l'anno di scadenza.

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	20XX	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica secondo la periodicità indicata nella seguente tabella:

TIPO DI STRUMENTO	<p align="center">PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO</p> <p align="center">(ALL. IV DM 93/2017)</p>
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO	3 anni
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionatrici ponderali per la determinazione massa di prodotti preconfezionati ed etichetta peso e di peso/prezzo: 1 anno • Altre tipologie di strumenti: 2 anni
SISTEMI PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA (CARBURANTI)	2 anni
MISURATORI MASSICI DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	2 anni
MISURE DI CAPACITÀ (comprese le cisterne a scomparti tarati montate su autobotti)	4 anni
PESI	4 anni
CONTATORI DELL'ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanici con portata permanente (Q3) fino a compresi: 10 anni • Statici e venturimetrici con portata permanente maggiore di 16 m³/h: 13 anni
CONTATORI DEL GAS	<ul style="list-style-type: none"> • A pareti deformabili: 16 anni • A turbina e rotoidi: 10 anni • Altre tecnologie: 8 anni

TIPO DI STRUMENTO	PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO (ALL. IV DM 93/2017)
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Elettromeccanici: 18 anni • Statici: <ul style="list-style-type: none"> - bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C): 15 anni - media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni
CONTATORI DI CALORE	<ul style="list-style-type: none"> • portata Qp fino a 3 m³/h: <ul style="list-style-type: none"> - con sensore di flusso meccanico: 6 anni - con sensore di flusso statico: 9 anni • portata Qp superiore a 3 m³/h: <ul style="list-style-type: none"> - con sensore di flusso meccanico: 5 anni - con sensore di flusso statico: 8 anni

L'esito positivo della verifica è attestato mediante apposizione sullo strumento di una nuova etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione e riportante la nuova data di scadenza.

Vigilanza e sanzioni

Tutti gli organi di polizia possono vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni in materia di verifica periodica.

L'inosservanza delle disposizioni normative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni strumento/infrazione.

Normativa

[Metrologia legale - raccolta normativa su www.metrologialeale.unioncamere.it](http://www.metrologialeale.unioncamere.it)

Contatti

PEC

cciaa@pec.caor.camcom.it

Orari

Sportello al pubblico per le **Carte tachigrafiche**: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per il rilascio delle carte tachigrafiche presso la sede di Oristano è possibile **prenotare un [appuntamento](#)**

Per tutti gli altri servizi si riceve su appuntamento, da fissare per telefono o e-mail.

Sede di Cagliari

Largo Carlo Felice, 70
Tel.: 070/60512.373-370-431-389
ufficiometrico@caor.camcom.it

Sede di Oristano

Via Carducci, 23/25
Tel.: 0783/2143.253-222
tutela.mercato@caor.camcom.it

Ultima modifica
Gio 08 Giu, 2023
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata
utile questa
pagina?

Give it 1/5



Average: 1 (1 voto)

Aliquota

form-P2PGpgXu3R6qVT-
orbzfs9Uu3X56wMBQ9Z7ol
fivestar_form_1